



Osservatorio **Centro Studi**

Tribunale di Bolzano 29 aprile 2008 – Somministrazione irregolare

Con sentenza del 29 aprile 2008, il Tribunale di Bolzano è intervenuto sul tema dei motivi di ricorso alla somministrazione di lavoro.

In particolare, il principio di diritto ricavabile dalla pronuncia in questione prevede che “la mancanza della clausola legittimante l’assunzione temporanea integra gli estremi della somministrazione irregolare e determina l’obbligo della società utilizzatrice del lavoratore interinale alla costituzione del rapporto di lavoro” (In Guida Lav. 2008 n. 38).

Come noto, l’articolo 20 del d.lgs. n. 276/03 prevede al comma 4 che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è legittima allorché ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La formula legislativa, che riprende l’analoga disposizione di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 368/01 in tema di contratto a termine, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che le parti del contratto di somministrazione di lavoro, nonché del sottostante contratto di lavoro a termine, non possano limitarsi alla mera ripetizione del dettato legislativo, ma debbano *in concreto* precisare l’esigenza aziendale per la quale si ricorre allo specifico strumento di flessibilità.

Da ciò deriva che non è sufficiente indicare quale motivo di ricorso una generica causa tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva ma occorre descrivere in dettaglio le ragioni che hanno indotto l’impresa utilizzatrice ad avvalersi di forza lavoro somministrata (ad esempio, la necessità di un’industria alimentare del settore dolciario – in vista delle festività

natalizie - di poter contare su forza lavoro aggiuntiva rispetto all'ordinario assetto organizzativo, costituisce, se dettagliatamente descritta, legittimo motivo di ricorso alla somministrazione di lavoro).

Il contratto di somministrazione di lavoro, il cui motivo di ricorso sia genericamente indicato, tanto da non consentire al giudice di merito una verifica della sua reale consistenza, integra la fattispecie di cui all'articolo 27 comma 1, ossia una ipotesi di somministrazione irregolare.

La disposizione da ultimo citata assegna al lavoratore in somministrazione, nei casi sopra descritti, la facoltà di presentare domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'impresa utilizzatrice, come accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Bolzano.

Osservatorio Centro Studi

3 ottobre 2008